

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 82

(Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 31/2005)

1. All' articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.>>;

b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

<<1 ter. In via di interpretazione autentica del comma 1 bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 4 della legge regionale 31/2005 , come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.